

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1983

Cessione alla Banca nazionale del lavoro della quota di partecipazione del Tesoro alla società « Compagnia brasiliana di colonizzazione ed immigrazione italiana » e recupero da parte del Tesoro del fondo speciale dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'accordo italo-brasiliano dell'8 ottobre 1949, reso esecutivo con legge 27 maggio 1950, n. 623, fu convenuto che in cambio della rinuncia brasiliana ad avvalersi del disposto dell'articolo 79 del Trattato di pace, comportante l'acquisizione definitiva dei notevoli beni e diritti italiani colà sequestrati, il Governo italiano aderiva a che parte degli averi restituiti dal Brasile fosse impiegata per costituire una società, poi denominata « Compagnia brasiliana di colonizzazione ed immigrazione italiana », avente lo scopo di promuovere e sostenere il lavoro degli emigrati italiani in quel Paese.

Il capitale della società, inizialmente di 300 milioni di *cruzeiros* (successivamente modificato in relazione alla svalutazione di quella moneta), risultava suddiviso fra il Ministero del tesoro per l'85,587 per cento, l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) per il 14,395

per cento e soggetti privati per lo 0,018 per cento.

La partecipazione azionaria del Tesoro, amministrata fiduciariamente dall'ICLE coazionista, figura regolarmente nel patrimonio mobiliare dello Stato per l'importo di lire 3.869.995.592.

In data 31 dicembre 1975 la società — in relazione alla politica di progressiva eliminazione delle partecipazioni azionarie del Tesoro all'estero e all'avvenuto conseguimento delle finalità per le quali era stata a suo tempo istituita — fu posta in liquidazione. A quella data il valore totale dei beni della Compagnia veniva stimato in dollari USA 2.872.531, di cui dollari USA 2.455.488,50, pari a lire 1.678.203.274 (cambio al 1° dicembre 1975 di lire 683,45 per un dollaro), di pertinenza del Tesoro.

La differenza passiva fra tale stima e la consistenza della partita iscritta nel conto patrimoniale dello Stato è riferibile alle

numerose svalutazioni dei *cruzeiros* nel frattempo intervenute e all'irrisorio realizzo dei beni della Compagnia, parte dei quali (chiesa, scuola, ospedale, ufficio postale, biblioteca, eccetera) è stata donata alle autorità brasiliane. Le operazioni di liquidazione sono ora quasi ultimate.

Peraltro si frappongono notevoli difficoltà al trasferimento in Italia delle somme di pertinenza del Tesoro, poichè le autorità di quel Paese, stante la grave situazione economica (l'inflazione è del 110-120 per cento), non rilasciano autorizzazioni per quanto riguarda il riconoscimento o trasferimento di valuta.

Al fine di evitare il danno per l'Erario derivante dalla rapida svalutazione cui sono sottoposte le giacenze della liquidazione, si rende opportuno trasferire a un istituto di credito la predetta quota di partecipazione azionaria. Infatti l'organismo bancario, non soggetto alla normativa della contabilità di Stato, potrà sollecitamente espletare tutte le operazioni concernenti la gestione e l'incameramento delle somme della liquidazione.

Inoltre è da considerare che, in seguito alla totale dismissione della partecipazione del Tesoro nell'ICLE, effettuata in base all'articolo 47 della legge 7 agosto 1982, n. 526, il fondo di riserva speciale di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 866, non ha più ragion d'essere e la relativa consistenza, ammon-

tante a lire 4.245.036.900, può essere recuperata dal Tesoro dello Stato.

Il citato articolo 47 pone, d'altra parte, l'esigenza per l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero di darsi un nuovo assetto statutario che, facendo salva la vocazione di assistenza agli emigrati, conservi all'Istituto tutte le facoltà conferitegli dalle norme relative alla raccolta e al trasferimento in Italia del risparmio degli italiani all'estero e lo ponga in condizione di inserirsi a pieno titolo nell'ambito degli istituti di credito speciale, caratterizzando la propria attività verso il finanziamento in genere del lavoro italiano all'estero in tutte le forme consentite. Tale nuovo assetto si dovrà ovviamente uniformare alle norme sul funzionamento delle società per azioni, nonchè alle specifiche disposizioni che regolano l'attività dei predetti istituti di credito speciale, particolarmente per quanto riguarda le operazioni di provvista e di impiego a medio e a lungo termine.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge. Con l'articolo 1 si prevede il trasferimento alla Banca nazionale del lavoro della quota di partecipazione dello Stato nella citata Compagnia brasiliana; l'articolo 2 concerne invece il recupero da parte del Tesoro del predetto fondo di lire 4.245.036.900; l'articolo 3, infine, stabilisce i termini ed i criteri per il nuovo assetto statutario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La quota di partecipazione del Tesoro dello Stato nella società « Compagnia brasiliana di colonizzazione ed immigrazione italiana », con sede in Brasile, viene ceduta alla Banca nazionale del lavoro, per il controvalore netto in lire risultante dai dati di bilancio della stessa società, aggiornati alla data di cessione. Il relativo importo verrà versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 2.

Il fondo di riserva speciale assegnato all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE), ammontante a lire 4.245.036.900, verrà versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina modalità e termini per i versamenti delle somme di cui al precedente comma.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 866, è abrogato.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assemblea straordinaria dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) delibera il nuovo statuto. Quest'ultimo dovrà uniformarsi alle norme del codice civile sul funzionamento delle società per azioni, in quanto applicabili, e, nel rispetto delle finalità dell'Istituto in materia di assistenza agli emigrati e di raccolta e trasferimento in Italia del risparmio degli italiani all'estero, dovrà altresì caratterizzarne l'attività verso il finanziamento in genere del lavoro italiano all'estero in tutte le forme consentite, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano e regolano gli istituti di credito speciale per tutte le operazioni attive e passive.